

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Il regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi, cosiddetto “forfettone” è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge 244/2007).

Possono accedere a tale regime speciale gli imprenditori ed i lavoratori autonomi che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro e che rispettano i seguenti requisiti:

- non aver effettuato cessioni all'esportazione e operazioni assimilate;
- non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
- non aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione;
- non aver acquistato beni strumentali nel triennio precedente, di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

Il “forfettone” prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

Il Decreto Legge 98 del 2011 (Manovra Finanziaria), all'art. 27, prevede un nuovo regime dei minimi che sostituisce il precedente.

A partire dal 1° gennaio 2012, infatti, il nuovo regime dei minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che

- intraprendano ex novo un'attività di impresa, arte o professione;
- l'abbiano intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sarà ridotta dal 20% al 5%.

Il beneficio del regime agevolato è riconosciuto a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i casi di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Coloro che non soddisfano tali requisiti, fuoriescono dal regime dei minimi, passando a quello ordinario oppure ad un regime ad hoc (regime ex-minimi).

Infatti, l'art. 27, comma 3 del Decreto Legge introduce un regime transitorio ad hoc per gli ex-minimi, che pur possedendo i requisiti necessari per il vecchio regime dei minimi, non potranno più beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla nuova normativa.

In particolare, tale regime transitorio prevede le seguenti agevolazioni:

- l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;
- l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'Iva;
- l'esenzione dall'IRAP.

Molti dei professionisti attualmente aderenti al regime dei minimi (che oggi ne conta oltre 500.000) saranno destinati ad uscire, passando al regime ordinario o a quello transitorio.